

Oggetto: Scadenza del 16 maggio prevista dal D.Lgs 81/08 “ T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”

Richiamiamo la Vostra attenzione su due importanti adempimenti relativi a:

a) rappresentante dei lavoratori della sicurezza

L'art. 47 c.2 del Testo unico, prevede che: "in **tutte** le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza."

E' quindi compito (sanzionato!) del datore di lavoro informare i lavoratori, compresi lavoratori a progetto, del loro diritto ad eleggere un rappresentante che deve essere formato e aggiornato.

Il corso di formazione per rappresentante dei lavoratori è di 32 ore, a carico del datore di lavoro.

Tra le novità apportate con l'entrata in vigore del Testo unico il datore di lavoro deve **comunicare all'Inail** entro il 31 marzo di ogni anno, **per il 2009 il termine è il 16 maggio, il nominativo del rappresentante dei lavoratori**, prendendo come riferimento la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente. **La sanzione per mancata comunicazione è di 500,00 Euro.**

Nel caso nessun dipendente all'interno dell'azienda fosse disponibile a ricoprire tale incarico, la legge prevede che l'azienda:

- Abbia un rappresentante territoriale o di comparto facendo riferimento all'Organismo paritetico o all'Ente bilaterale di rappresentanza
- Pagi il corrispettivo di 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore ad un Fondo istituito presso l'Inail. Le modalità verranno stabilite con decreto ministeriale.

Il rappresentante territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il nominativo del rappresentante territoriale **non deve essere** comunicato all'Inail, per il momento. Si attendono istruzioni sulla gestione di questa nuova figura.

Da quanto riportato appare evidente la necessità e l'urgenza che ogni datore di lavoro abbia informato i propri dipendenti con lettera scritta del loro diritto ad eleggere un rappresentante e, in base agli esiti di tale comunicazione, adotti le procedure previste dalla norma e sopra indicate.

b) Autocertificazione dei rischi avente data certa per aziende/studi fino a 10 lavoratori

c) Valutazione dei rischi avente data certa per aziende/studi con più di 10 lavoratori.

Entrambi i documenti lettere b) e c) con tutto il materiale di riferimento vanno conservati in azienda/studio.

Riteniamo opportuno sottolineare che anche i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e sono quindi soggetti ad autocertificazione non risolvono gli obblighi con la semplice compilazione del modello di autocertificazione (di 3 pagine che mandiamo in allegato) in quanto alla pagina 2 del documento autocertificano di:

aver provveduto alla valutazione dei rischi;
aver adempiuto agli obblighi che derivano dalla valutazione,

aver considerato i rischi per la salute e sicurezza compresi quelli legati allo stress lavoro-correlato, ecc...

In fase di controllo è infatti onere del datore di lavoro dimostrare la veridicità di quanto autocertificato, la sanzione per incompleta valutazione è

Pertanto pensando di far cosa gradita proponiamo una traccia di lavoro studiata per gli uffici, che ciascuno dovrà necessariamente adattare alla propria realtà.

A disposizione per chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

In allegato: - lettera da consegnare ai lavoratori per l'elezione del loro rappresentante
- autocertificazione (modello consigliato dall'ASL di Bergamo)
- elenco documenti a supporto dell'autocertificazione
- valutazione dei rischi da allegare all'autocertificazione
- tavola riassuntiva